



**Comune di Palazzolo sull'Oglio**

PROVINCIA DI BRESCIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 29 del 29/06/2013**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2013**

L'anno 2013, addì ventinove del mese di giugno alle ore 09:00, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presente	N.	Cognome e Nome	Presente
1	ZANNI GABRIELE	si	10	GATTO MATTEO	si
2	LANCINI SERGIO	si	11	FELTRI FRANCESCO	si
3	CHIARI ELISA	no	12	ALBERTI GIULIO	si
4	BAITELLI GUGLIELMINO	si	13	MARINI ARMANDO	si
5	FAPANNI FABIO	si	14	CHIODINI MASSIMO	si
6	TUBINI CRISTINA	si	15	RACCAGNI STEFANO	si
7	FACCHI GIACOMINO	si	16	RUBAGOTTI TARCISIO	no
8	PEDERCINI OMBRETTA	si	17	CARNAZZI PAOLO	no
9	PIANTONI ALESSANDRA	si			

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA, COSSANDI GIANMARCO, GHIDOTTI MARCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Guglielmino Baitelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

**Il Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n.9 dell'ordine del giorno "DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2013" e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Chiari Diego per relazionare in merito.**

*Dopodiché,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Chiari Diego;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n. 20 in data odierna;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

**VISTO** il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**RILEVATO** che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO** - aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO** - aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO** - riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

*“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**PRESO ATTO** che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere al pagamento dell'IMU per il suo intero ammontare anche se non proprietario della ex casa coniugale;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti*

*di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, che stabilisce che “...A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**VISTO** l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

**VISTO** il D.L. del 21 maggio 2013 n. 54 che sospende il pagamento dell'IMU fino al 31/08/2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse quelle classificate nel gruppo A/1, A/8 e A/9), i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali;

**RILEVATO** che occorre stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicarsi per l'anno 2013 secondo le disposizioni riportate nel D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2012 che ha determinato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,95 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO;

**PRESO ATTO** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**VISTO** che con deliberazione n. 65 del 04/06/2013 la Giunta Comunale ha proposto di confermare, ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) da applicarsi per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,95 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO;
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 200,00;

**RITENUTO**, con il presente atto di accogliere la proposta della Giunta Comunale, procedendo alla fissazione per l'anno 2013 delle aliquote e detrazioni così come sopra indicate e come già proposte dalla Giunta Comunale;

**PRESO ATTO** che è possibile prevedere per l'anno 2013 un introito di euro 6.547.000,00 da stanziare alla risorsa 1010010 cap.10 "Imposta Municipale propria" del bilancio di previsione 2013, con ipotesi di rimborso allo Stato di maggior gettito a parità di aliquota ordinaria rispetto al 2012, pari a € 321.000,00, azzerati i trasferimenti erariali;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art. 151 comma 1 della D. Lgs. 267/00, "I comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo",
- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

**VISTO** il T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità e il regolamento delle Entrate;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Finanziaria Affari Generali/ Vice Segretario dott. Giuseppe Gallone in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Consiliare d'Area per i Servizi Istituzionali e Risorse per le Attività economiche, espresso nella seduta del 26 giugno 2013;

***Rientra in aula Consigliere Comunale Rubagotti Tarcisio, portando il numero dei Consiglieri comunali presenti a 15.***

***Esce dall'aula il Consigliere Comunale Marini Armando, portando il numero dei Consiglieri comunali presenti a 14.***

***Con voti favorevoli n.10, contrari n.02 (Chiodini Massimo, Raccagni Stefano), astenuti n.02 (Alberti Giulio, Rubagotti Tarcisio), espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti.***

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - **ALIQUOTA ORDINARIA: 0,95 PER CENTO;**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO;**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO;**
- 3) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in euro 200,00. La suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertanto l'importo complessivo della detrazione non può superare l'importo massimo di euro 600,00;
- 4) di considerare adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e relativa detrazione, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata;
- 5) di precisare che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'Imposta

Municipale Propria verrà introitato alla risorsa 1010010 cap.10 "Imposta Municipale propria" del bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione, dando atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa;

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**Con voti favorevoli n.10, contrari n.02 (Chiodini Massimo, Raccagni Stefano), astenuti n.02 (Alberti Giulio, Rubagotti Tarcisio), espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti.**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Rientra in aula Consigliere Comunale Marini Armando, portando il numero dei Consiglieri comunali presenti a 15.**

Gli adempimenti previsti dall'art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono rimessi alla prossima seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio  
Dott. Guglielmino Baitelli

il Segretario Comunale  
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il :  
19/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 19/07/2013

il Segretario Comunale  
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

---

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000.

Addì, 29/07/2013

il Segretario Comunale  
Dott. Gaetano Antonio Malivindi

---